



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8  
Tel. 091 7071823 - 824 - 737  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Codice Fiscale 80012000826  
Partita Iva 02711070827

Servizio Tutela  
90139 Palermo – Via delle Croci, 8  
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702  
[serv.tutela@regione.sicilia.it](mailto:serv.tutela@regione.sicilia.it)

Rif. nota: Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Palermo Prot. n. 56588 del 5 dicembre 2013

Allegati n. \_\_\_\_\_

Oggetto: Articolo 141 bis del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. La “vestizione” dei vincoli paesaggistici.

### CIRCOLARE n. 28

Alle Soprintendenze per i  
Beni culturali e ambientali  
LORO SEDI

E p.c. Al Servizio VIII  
Pianificazione Paesaggistica  
SEDE

L'articolo 141 bis del decreto legislativo n.42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio dispone che *il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, ossia dettando la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.*

Il successivo articolo 143 , comma 1 lettera b) dello stesso Codice stabilisce, poi, che *l'elaborazione del piano paesaggistico comprende, tra l'altro, la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis...*

In altre parole, le disposizioni , sopra riportate, contenute nel Titolo III del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio consentono alle Regioni e al Ministero per i beni e le attività culturali , in sede di redazione del piano paesaggistico , di governare i beni paesaggistici già dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e ss. dello stesso Codice, mediante la determinazione di *una specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.*

Molto efficacemente, con riferimento a questa operazione, si parla di “vestizione” , sottolineandone così la funzione di garanzia dei beni già assoggettati a tutela e di esaltazione delle loro caratteristiche identitarie e peculiari.

Responsabile procedimento		D.uso Daniela Mazzarella		(se non completo il responsabile o il dirigente presso alle strutture organizzative)	
Stanza	1	Piano	1	Tel.	0917071704
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile				Durata procedimento	
Stanza		Piano		(se non previsto da leggi e regolamenti è di 30 giorni)	
				Orario e giorni ricevimento	

Si tratta di una operazione piuttosto delicata perché si deve affrontare non solo il problema della trascrizione di perimetri da fonti cartacee a supporti digitali aggiornati, ma è necessaria una valutazione dell'attuale consistenza e permanenza dei valori paesaggistici indicati dal provvedimento tutorio a suo tempo emanato rispetto alle trasformazioni sopraggiunte nel tempo. Si tratta cioè non soltanto di una fase analitica, ma anche interpretativa che si conclude con la restituzione di perimetri aggiornati e coerenti alle motivazioni di vincolo.

Inoltre, la verifica della permanenza dei caratteri paesaggistici, che costituiscono la ragione della tutela, si rivela particolarmente complessa laddove la documentazione dei valori originari deve desumersi dalle declaratorie dei vincoli *ex lege* 1497/39. Queste, infatti, descrivono i valori paesaggistici in modo poco analitico e si rifanno prevalentemente ad una nozione estetica di paesaggio, ossia a una concezione ormai ampiamente superata nella cultura del paesaggio, soprattutto alla luce della Convenzione europea del Paesaggio.

Il tema, che si pone nel più ampio quadro della pianificazione paesaggistica, è quindi quello della rielaborazione e del riconoscimento dei valori paesaggistici espressi dalle aree tutelate e deve essere affrontato, nel corso della fase conoscitiva del piano, attraverso l'individuazione di aspetti, magari assenti nelle declaratorie originali, ma risultanti da studi specialistici, quali i valori ambientali, geologici e geomorfologici, i valori agronomici e i valori storico - architettonici.

Il percorso di tutela indicato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso gli strumenti di pianificazione paesaggistica a scala regionale richiede, quindi, anzitutto, un'adeguata identificazione dei Beni Paesaggistici già assoggettati a tutela in base all'art. 136 e di quelli tutelati dall'art. 142 del Codice.

La diversa natura del vincolo - a seconda che si tratti di un vincolo ai sensi dell'art. 136 o 142 del Codice - richiede, evidentemente, differenti verifiche: da un lato, in presenza di un decreto di vincolo puntuale, si tratta di verificare la permanenza, nell'assetto paesaggistico attuale, dei valori storici e percettivi che erano stati riconosciuti all'epoca dell'emanazione del decreto; dall'altro, allorché si tratti di beni tutelati *ex lege* occorre identificare nelle specifiche realtà locali i beni elencati dalla norma. Operazione che può rivelarsi molto semplice laddove si tratti di beni, quali le zone costiere, i fiumi, i laghi di facile identificazione, ma che richiede un particolare approfondimento nei casi, ad esempio, di vulcani o ancor di più di zone di interesse archeologico.

Ed è questa fase descrittiva, di riconoscimento dei caratteri paesaggistici, che costituisce l'aspetto fondamentale dell'intero processo: da un lato, infatti, consente di motivare adeguatamente la perimetrazione dei vincoli, dall'altro permette di elaborare una normativa d'uso che non sia generica, ma discenda strettamente dai caratteri distintivi di ciascun paesaggio.

L'ultima fase del processo di vestizione prevede la "...determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso" sia in relazione ai beni paesaggistici vincolati con decreto puntuale, che rispetto alle aree vincolate *ope legis* e questa operazione viene posta in essere, in sede di pianificazione paesaggistica, con l'individuazione dei relativi livelli di tutela.

In tale fase, è bene ricordare che si può porre il problema del raccordo tra la disciplina d'uso di tali beni, che hanno una precisa delimitazione, ed il loro contesto che spesso, almeno nelle vicinanze più immediate, non presenta caratteristiche poi così diverse dall'area vincolata e che, a volte, è sottoposto ad altra normativa, generalmente quella propria dell'ambito di paesaggio.

Un accenno particolare meritano, infine, quelle fattispecie, purtroppo numerose, verificatesi in vigore della legge n.1497/39 o del Testo unico approvato con il D.P.R. n.490/99, nelle quali all'adozione delle misure di salvaguardia, scaturenti dall'affissione all'albo del verbale della Commissione Bellezze Naturali che aveva ritenuto il bene meritevole di tutela, non è seguito il decreto di approvazione del regime tutorio, così come disciplinato, oggi, dagli articoli 136 e ss. del Codice.

A seguito dei solleciti inviati da questo Servizio Tutela, per alcune di esse è pervenuta la documentazione, a suo tempo prescritta, per l'emanazione del decreto di approvazione; essa, però, non è più sufficiente. Il Codice dei Beni culturali, come già accennato in precedenza, ha introdotto una nuova concezione del paesaggio, richiedendo, al contempo, analisi ed approfondimenti ben più complessi.

È, pertanto, opportuno, e nello stesso tempo, necessario che la ricognizione e disciplina di tali aree e territori all'interno del piano paesaggistico venga effettuata ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, che espressamente dispone che il piano paesaggistico comprende *l'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1.*

